

Modello C
Omesso o insufficiente pagamento
del contributo unificato
Art. 6 Convenzione

Equitalia Giustizia S.p.A.
per conto del Ministero della Giustizia
CORTE D'APPELLO DI TRENTO

Numero Registro Recupero Crediti 000402/2024

Visti gli articoli 13, co. 1 quater, 16 e 248 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”

SI INVITA

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA , presso Avvocato CALVANI LORENZO, CALATA ITALIA N 26, PORTOFERRAIO (LI), CAP 57037
PEC LORENZOCALVANI@PEC.ORDINEAVVOCATILIVORNO.IT

al pagamento, **entro il termine di un mese**, decorrente dalla notifica del presente atto, della somma di euro **1036.00** , dovuta a seguito della sentenza/ordinanza di CORTE SUPREMA CASSAZIONE DI ROMA n. 011261 del 11/06/2020 per applicazione dell'art. 13 co.1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, in relazione alla causa iscritta al Ruolo Generale del CORTE SUPREMA CASSAZIONE DI ROMA al n. 001327/2015.

Il pagamento dovrà essere effettuato:

- a) se eseguito nel territorio dello Stato italiano, mediante modello di pagamento F23, presso gli agenti della riscossione, sportelli bancari o postali, indicando i codici riportati nel fac-simile che si allega;
- b) se eseguito fuori dal territorio dello Stato italiano, mediante bonifico bancario, procedura SWIFT MT 103 con le seguenti coordinate:
CODICE BIC: BITAITRRENT
IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100
CAUSALE: CORTE D'APPELLO DI TRENTO – Rec. Cred. N. 000402/2024

avvertendo che entro dieci giorni dal versamento, dovrà pervenire a questa Società la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento, che potrà essere inviata per posta, al nostro indirizzo di Viale di Tor Marancia n. 4 - 00147, Roma, oppure via PEC, all'indirizzo infospesegiustizia@pec.equitaliagiustizia.it.

In caso di mancato pagamento sarà promossa azione esecutiva mediante iscrizione a ruolo con addebito degli interessi, decorrenti dalla data di deposito dell'atto cui si collega il pagamento e delle spese.

Ove il pagamento fosse effettuato in ritardo rispetto al termine sopra indicato, ai sensi dell'articolo 16 comma 1-bis, si applicherà con separato e successivo provvedimento la sanzione come di seguito indicata:

- un quarto del minimo edittale, pari al venticinque per cento dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento del contributo unificato avviene oltre la scadenza del termine per l'adempimento indicato nell'invito ma entro il sessantesimo giorno della notifica dell'atto;
- centocinquanta per cento dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene tra il sessantunesimo e l'ottantesimo giorno dalla notifica dell'invito al pagamento;
- duecento per cento dell'importo dovuto e non versato se il pagamento avviene successivamente o non viene effettuato.

Il presente atto è impugnabile avanti la commissione tributaria provinciale entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica dello stesso.

E' possibile chiedere informazioni su questo atto:

- contattando la nostra società all'indirizzo di posta elettronica infospesegiustizia@equitaliagiustizia.it;

ovvero:

- rivolgendosi all'Ufficio CORTE D'APPELLO DI TRENTO.

All'Ufficio CORTE D'APPELLO DI TRENTO può essere presentata anche la richiesta di riesame per chiedere l'annullamento dell'atto; la richiesta di riesame, comunque, non interrompe nè sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso.

Data 30/07/2024

Equitalia Giustizia S.p.A.
Il responsabile del procedimento
Lucio Calce

